COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 GENNAIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LINO ARMELLIN**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Rinvio della discussione e richiesta di riesame di parere):

Artioli ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (178);

Armellin ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (192);

D'Amato: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (741);

Battaglia Augusto ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (853) 3

Armellin Lino, *Presidente* 3, 6

Battaglia Augusto (gruppo PDS) 5

La seduta comincia alle 12,5.

Discussione delle proposte di legge Artioli ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (178); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali (192); D'Amato: Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo (741); Battaglia Augusto ed altri: Ordinamento della professione di assistente sociale (853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Artioli, Renzulli, Moroni, Borsano, Pillitteri, Trappoli, Breda, Landi e Farigu: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo »; Armellin, Agrusti, Alaimo, Alessi, Alterio, Azzolini, Enzo Balocchi, Baruffi, Berni, Biafora, Biasci, Bicocchi, Biondi, Bonsignore, Borra, Borri, Caccia, Cafarelli, Cancian, Carelli, Caroli, Pierluigi Castagnetti, Castellotti, Ciaffi, Ciliberti, Corsi, Silvia Costa, Dal Castello, Delfino, Di Laura Frattura, Francesco Ferrari, Wilmo Ferrari, Frasson, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Galbiati, Gelpi, Gottardo, Gualco, Iannuzzi, Iodice, Lamorte, La Penna, Angelo La Russa, Latteri, Leone, Lia, Lombardo, Lusetti, Malvestio, Manti, Mazzola, Mazzuconi, Meleleo, Michelini, Moioli Viganò, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Nucci Mauro, Paciullo, Paladini, Patria, Perani, Piredda, Polizio, Riggio, Luigi Rinaldi, Rojch, Sanese, Santuz, Sanza, Sapienza, Saretta, Scavone, Silvestri, Tancredi, Tassone, Tealdi, Tiscar, Torchio, Tuffi, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zanferrari Ambroso, Zarro e Zoppi: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali »; D'Amato: « Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo »; Battaglia Augusto, Giannotti, Perinei e Beebe Tarantelli: « Ordinamento della professione di assistente sociale ».

Ricordo che in data 22 dicembre 1992 la Presidenza ha assegnato le proposte di legge in discussione in sede legislativa a seguito della richiesta di trasferimento di sede avanzata dalla Commissione il 29 luglio 1992.

Comunico che le Commissioni I, II e V, rispettivamente in data 11 novembre, 29 settembre e 15 dicembre 1992, hanno espresso parere favorevole sulle proposte di legge in discussione.

Comunico altresì che la VII Commissione ha espresso, in data 3 novembre 1992, un parere favorevole condizionato che risulta del seguente tenore:

« La VII Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 853, concernente la professione di assistente sociale, e le abbinate proposte di legge nn. 178, 192 e 741;

sottolineata l'esigenza di disciplinare la figura e l'attività dell'assistente sociale salvaguardandone profili, rapporti e responsabilità professionali;

verificata la conformità delle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5 della proposta di legge al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, recante attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e in particolare il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 2 (Professioni) e il comma 3 dell'articolo 1 (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità Europea);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 853
a condizione che:

all'articolo 2, comma 1, le parole "diploma universitario di cui all'articolo 2" siano sostituite dalle seguenti: "titolo universitario di cui all'articolo 1"; al comma 2 del medesimo articolo la parola "diploma" sia sostituita dalla seguente: "titolo";

all'articolo 5, comma 1, la parola "diploma" sia sostituita dalla seguente: "titolo";

al medesimo articolo 5 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2. Le università e gli Istituti di istruzione universitaria, autorizzati alla convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati da enti e istituzioni private sulla base dell'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, devono completare le relative procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché le domande degli interessati siano state presentate entro i termini fissati con l'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 182 del 2 dicembre 1989".

e con le seguenti osservazioni:

la Commissione sottolinea l'esigenza che si valuti la possibilità di istituire il corso di laurea in scienze sociali, considerata la crescente importanza delle attività afferenti alla professione di assistente sociale;

la Commissione invita la Commissione di merito a conformarsi ad eventuali altre sopraggiunte disposizioni comunitarie in materia.

Esprime altresì parere favorevole, entro gli stessi limiti, sulle proposte di legge nn. 178, 192 e 741 ».

Comunico infine che in data 12 novembre 1992 la XI Commissione ha espresso il seguente parere favorevole condizionato:

« La XI Commissione,

considerato che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta n. 853, scelta come testo base, la professione di assistente sociale può essere esercitata, oltre che in forma autonoma, in forma subordinata;

considerando conseguentemente opportuno che l'attribuzione di funzioni direttive sia valutata nell'ambito della disciplina, del rapporto di lavoro del personale degli enti locali e territoriali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'articolo 1, comma 2, sia così riformulato:

"L'assistente sociale collabora alla programmazione, all'organizzazione e al coordinamento dei servizi sociali";

l'articolo 1, comma 3, sia così riformulato:

"La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato".

Esprime infine

PARERE FAVOREVOLE

sulle abbinate proposte di legge nei limiti in cui con la prima non contrastino ».

Ad avviso di molti membri di questa Commissione, il parere espresso dalla XI Commissione, vincolante in sede legislativa, contrasta alquanto con le finalità delle proposte di legge al nostro esame e in particolare con la nuova fisionomia di assistente sociale che si vorrebbe creare, per l'esercizio della cui professione è stato ritenuto necessario il conseguimento del diploma universitario.

La categoria qui interessata ha più volte richiamato la nostra attenzione sulle proprie esigenze. Premesso che il nostro compito prima ancora di tener conto di tali esigenze è quello di approvare una normativa buona e giusta, ho ritenuto opportuno, dopo aver acquisito il parere del relatore Di Laura Frattura, assente nella seduta odierna, contattare il presidente della Commissione lavoro al fine di sottoporgli l'opportunità di un riesame da parte della Commissione stessa del parere da questa già espresso.

Il presidente della XI Commissione si è detto disponibile in questo senso, non potendomi tuttavia dare assicurazioni circa l'esito di tale riesame.

In conseguenza di ciò, è mia intenzione proporre alla Commissione di richiedere il riesame del parere espresso dalla suddetta Commissione, con l'avvertenza che la discussione delle proposte di legge in oggetto verrà ripresa non appena sarà pervenuto il nuovo parere.

BATTAGLIA AUGUSTO. Signor presidente, anch'io ritengo che sia opportuno chiedere alla Commissione XI di riesaminare il proprio parere che, con particolare riferimento alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1 in esso contenuto, rimette in discussione il contenuto delle proposte di legge in discussione, tendenti a riconoscere alla figura professionale dell'assistente sociale un'autonomia ritenuta necessaria sia per la delicatezza che per l'importanza del suo lavoro, soprattutto in un momento come l'attuale in cui le tematiche sociali stanno ritornando all'attenzione di tutti. Se è vero, infatti, che negli ultimi anni si è registrato un aumento del benessere, è altrettanto vero che vi è stato anche un aumento delle fasce sociali interessate dai fenomeni di devianza, di emarginazione, di disagio sociale, accompagnati da una parallela diminuizione della spesa sociale rispetto al PIL, al punto che tali problematiche vengono affrontate con strumenti del tutto insufficienti.

Al di là di questo, la delicatezza delle funzioni svolte dagli assistenti sociali, anche sulla base di norme già esistenti, postula, affinché possa essere svolta tale professione, il possesso di titoli di studio, che pure riteniamo insufficienti. A tale proposito, segnalo ai colleghi il parere della VII Commissione, che in qualche modo suggerisce alcune modificazioni, anche al fine di tenere aperta la strada per successivi atti legislativi, attraverso i quali si possa stabilire che per l'esercizio della professione di assistente sociale debba essere richiesto non solo il diploma di laurea, ma anche quello della specializzazione, in conformità a quanto previsto in altri paesi europei che hanno già istituito corsi per conseguire la laurea in scienze sociali. La discussione delle proposte di legge riguardanti l'istituzione dell'albo non è, naturalmente, la sede adeguata per affrontare le questioni relative al *curriculum* scolastico, ma lo è certamente per affrontare la questione relativa al ruolo degli assistenti sociali. In quest'ottica, ridurre, come ha fatto la Commissione lavoro, il ruolo dell'assistente sociale a quello di un operatore che collabori genericamente alla programmazione, all'organizzazione e al coordinamento dei servizi sociali appare non solo limitativo, ma anche in contrasto con i principi che sovrintendono all'istituzione di detto albo. Esso, infatti, è in qualche modo correlato ad una funzione professionale a cui si vuole riconosce autonomia

di scelta e di gestione, con la connessa possibilità non solo di collaborare, ma anche di essere partecipe e protagonista della funzione di programmazione e di organizzazione.

Credo, in definitiva, che la condizione posta dalla Commissione lavoro rappresenti una limitazione inaccettabile.

In base a tali motivazioni, il gruppo del PDS è favorevole alla proposta formulata dal presidente di chiedere alla Commissione lavoro di rivedere il proprio parere, in particolare in relazione al comma 2 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia proposta di chiedere il riesame del parere della Commissione lavoro.

(È approvata).

Rinvio, pertanto, la discussione delle proposte di legge, in attesa che sia acquisito il nuovo parere della Commissione lavoro.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 13 gennaio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO